

## DAL 1° AL 30 SETTEMBRE LA REGOLARIZZAZIONE DI COLFE BADANTI

La legge 3 agosto 2009, n.102 di conversione del decreto legge 78 del 2009 è stata pubblicata sul supplemento ordinario n.140/L alla «Gazzetta Ufficiale» n.179 del 4 agosto. Il suo cammino si è dunque chiuso.

Il testo definitivo della manovra d'estate ha previsto che le domande per la regolarizzazione delle *colf* e delle badanti dovranno essere presentate, da parte dei datori di lavoro, *on line* dal 1° al 30 settembre 2009.

### La procedura di regolarizzazione: i domestici italiani o comunitari o extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno

Qualora il lavoratore impiegato "in nero" sia italiano o comunitario, l'istanza va presentata all'Inps, compilando il modello LD-EM2009 U.E., reperibile sul sito *internet* dell'Istituto e presentandolo con una delle seguenti modalità:

- chiamando il centro di contatto al numero gratuito 803164;
- attraverso la procedura *on-line* disponibile sul sito Inps;
- attraverso gli sportelli Inps, allegando copia di un documento di identità;
- per posta raccomandata A.R., allegando copia di un documento di identità.

Con la presentazione del modello LD-EM2009 U.E., si assolve contestualmente anche l'obbligo di comunicazione previsto dall'art.16-*bis* del D.L. n.185/08, convertito in L. n.2/09, come conferma la circolare Inps n.101/09.

Nell'istanza dovranno essere indicati gli estremi del versamento del contributo forfetario di 500,00 euro, che può essere effettuato a decorrere dal 21 agosto 2009, utilizzando lo speciale modello F24 per "versamenti con elementi identificativi" reperibile sui siti *internet* dell'Agenzia delle Entrate, del Ministero dell'Interno, del Ministero del Lavoro e dell'Inps, indicando:

- ✓ come 'tipo': R;
- ✓ come 'codice': RINT;
- ✓ come 'anno di riferimento': 2009;
- ✓ come 'elementi identificativi': il codice fiscale del lavoratore o, se sprovvisto, il numero di un documento di identità in corso di validità (Agenzia delle Entrate, R.M. n.209/09).

Per la regolarizzazione di lavoratori italiani o comunitari, non è previsto alcun limite numerico, né di reddito, né di orario di lavoro, fermo restando naturalmente l'obbligo di assicurare il rispetto dell'inquadramento e del trattamento economico e normativo previsto dalla contrattazione collettiva.

In ogni caso, la regolarizzazione del rapporto di lavoro con un cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante comporta la stipula del contratto di soggiorno (reperibile sul sito *internet* del Ministero dell'Interno: 'mod. Q'), da inviare entro 5 giorni allo Sportello unico per l'immigrazione presso la Prefettura-U.T.G. (art.36-*bis* del DPR n.394/99).

## La procedura di regolarizzazione: lavoratori extracomunitari “clandestini” impiegati come *colf*

La legge consente di regolarizzare anche lavoratori extracomunitari privi del permesso di soggiorno, impiegati in violazione della normativa in materia di immigrazione. In tal caso, la domanda va presentata allo Sportello unico per l'immigrazione e, oltre ai requisiti previsti per la regolarizzazione dei domestici italiani, comunitari o stranieri regolarmente soggiornanti, la norma pone ulteriori limiti e condizioni.

Qualora la domanda si riferisca a lavoratori “clandestini” adibiti ad attività di sostegno alle esigenze familiari (*colf*):

- non può essere presentata più di un'istanza per nucleo familiare;
- l'orario di lavoro non può essere inferiore a venti ore settimanali;
- il reddito dichiarato dal nucleo familiare non può essere inferiore a 20'000,00 euro per i nuclei mono-reddito o 25'000,00 euro per quelli composti da più soggetti percettori di reddito.

La domanda va presentata esclusivamente per via telematica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione sul sito *internet* del Ministero dell'Interno ([www.interno.it](http://www.interno.it)), che ne attesterà la data di ricezione mediante *e-mail* di conferma trasmessa all'indirizzo di posta elettronica indicato dall'utente e ricevuta stampabile della dichiarazione, resa disponibile in formato pdf, in un'area protetta del sito denominata “elenco domande inviate”, nell'arco di 72 ore.

Nell'istanza dovranno essere indicati gli estremi del versamento del contributo forfetario di 500,00 euro, effettuato a decorrere dal 21 agosto 2009, utilizzando lo speciale modello F24 per “versamenti con elementi identificativi” reperibile sui siti *internet* dell'Agenzia delle Entrate, del Ministero dell'Interno, del Ministero del Lavoro e dell'Inps, indicando in questo caso:

- ✓ come ‘tipo’: R;
- ✓ come ‘codice’: REXT;
- ✓ come ‘anno di riferimento’: 2009;
- ✓ come ‘elementi identificativi’: il numero del passaporto o documento equipollente del lavoratore extracomunitario o i primi diciassette caratteri di questo, se di lunghezza superiore (Agenzia delle Entrate, R.M. n.209/09).

In assenza di motivi ostativi, verificati dalla Questura, le parti saranno convocate per la stipula del contratto di soggiorno e la conseguente richiesta del primo permesso di soggiorno. In tale occasione, il datore di lavoro dovrà esibire la domanda stampata e sottoscritta in forma cartacea e munita della marca da bollo, che dovrà corrispondere integralmente ai dati acquisiti in via telematica, compreso il codice identificativo della marca da bollo e l'attestazione del versamento del contributo forfetario. Dovrà inoltre essere esibita la dichiarazione dei redditi percepiti nel 2008, al fine di verificarne la corrispondenza con quanto dichiarato nell'istanza (come richiesto dalla circolare ministeriale n.10/09, diramata congiuntamente dal Ministero dell'Interno e dal Ministero del Lavoro).

Il lavoratore regolarizzato dovrà quindi inoltrare alla Questura, tramite gli uffici postali abilitati, la richiesta di primo permesso di soggiorno ricevuta dallo Sportello unico (già compilata) e sostenere il conseguente onere economico.

La presenza presso lo Sportello unico di un operatore dell'Inps (assicurata dalla citata circolare ministeriale congiunta) consentirà al datore di lavoro di assolvere contestualmente all'obbligo di comunicare l'assunzione all'Istituto entro le ventiquattro ore successive alla stipula del contratto di soggiorno (Mod. LD-EM2009extraUE).

Egli dovrà comunque provvedere con le ordinarie modalità al versamento della contribuzione dovuta per il periodo successivo al 30 giugno 2009, con le modalità ordinarie, utilizzando gli

appositi bollettini di pagamento inviati dall'Istituto, già compilati in base all'orario e alla retribuzione dichiarate, sia in bianco, da utilizzare in caso di variazioni, assenze e/o straordinario.

Si rammenta, infine, che qualora il lavoratore domestico sia convivente con il datore di lavoro, vige l'obbligo di dare comunicazione entro 48 ore all'autorità locale di pubblica sicurezza (Questura, Commissariato o Sindaco) delle generalità e degli estremi del passaporto del cittadino straniero e l'esatta ubicazione dell'alloggio che gli viene assegnato a qualsiasi titolo, pena la sanzione amministrativa da 160,00 a 1.100,00 (art.7 del D.Lgs. n.286/98).

### **La procedura di regolarizzazione: lavoratori extracomunitari "clandestini" impiegati come badanti**

Per la regolarizzazione di lavoratori stranieri extracomunitari impiegati in attività di assistenza a persone non autosufficienti, oltre agli ordinari requisiti richiesti per la regolarizzazione dei domestici italiani, comunitari o stranieri regolarmente soggiornanti, la norma pone condizioni e limiti differenti da quelli previsti nel caso di *colf*.

La norma, infatti, consente di regolarizzare fino a due badanti e pertanto, qualora lo stesso nucleo familiare abbia fatto anche richiesta di un/a *colf*, il numero complessivo delle istanze che è possibile presentare sale a tre: 1 *colf* e 2 badanti (come espressamente affermato dalla citata circolare ministeriale congiunta).

Non sono previsti, inoltre, limiti minimi di reddito e, pertanto, in occasione della convocazione presso lo Sportello unico per l'immigrazione, non occorre presentare la dichiarazione dei redditi 2008, bensì:

- ➔ la domanda stampata e sottoscritta in forma cartacea e munita della marca da bollo, per la verifica della corrispondenza con le informazioni acquisite in via telematica e l'attestazione del versamento del contributo forfetario;
- ➔ la certificazione medica attestante la sussistenza della patologia della persona assistita e, qualora la domanda sia stata presentata per due badanti, anche l'effettiva necessità di assistenza da parte di due persone. Si tratta di certificazione non autocertificabile ai sensi dell'art.49 del DPR n.445/00.

Resta ferma la necessità di assicurare un orario di lavoro non inferiore a 20 ore settimanali, un corretto inquadramento contrattuale (che per un/a badante non può essere inferiore a C-super) ed il rispetto del trattamento economico e normativo previsto dalla contrattazione collettiva.

Per il resto, la procedura è analoga a quella già illustrata per i lavoratori extracomunitari clandestini regolarizzati con mansioni di *colf*.

## Riepilogo Sanzioni

Chi presenta false dichiarazioni o attestazioni al fine di ottenere l'indebita regolarizzazione di un lavoratore domestico o concorre al fatto, è punito per false dichiarazioni a pubblico ufficiale a norma dell'art.76 del DPR n.445/00.



contraffazione o alterazione di documenti o con l'utilizzazione di documenti contraffatti

omessa regolarizzazione

assunzione "in nero" di lavoratori extracomunitari "clandestini"



reclusione da uno a sei anni  
(la pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale)

"*maxi-sanzione per lavoro nero*", da 1'500,00 a 12'000,00 euro, con la maggiorazione di 150,00 euro per ciascuna giornata di lavoro

reclusione da sei mesi a tre anni e la multa di 5'000,00 euro per ciascun lavoratore irregolarmente occupato

+

"*maxi-sanzione per lavoro nero*"